
ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 IN DATA 25.07.2013

COMUNE DI CODEVILLA
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Istituzione del tributo
- Art. 3 Servizio di nettezza urbana
- Art. 4 Mancato o irregolare svolgimento del servizio
- Art. 5 Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti

TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 6 Soggetto attivo del tributo
- Art. 7 Soggetto passivo del tributo
- Art. 8 Decorrenza del tributo sui rifiuti
- Art. 9 Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 11 Numero di occupanti
- Art. 12 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 13 Tributo ambientale

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 14 Esclusione dal tributo
- Art. 15 Rifiuti speciali
- Art. 16 Esenzione dal tributo
- Art. 17 Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
- Art. 18 Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
- Art. 19 Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati
- Art. 21 Scuole pubbliche

TITOLO V DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO RIMBORSI - SANZIONI - CONTENZIOSO

- Art. 22 Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
- Art. 23 Modalità di determinazione della superficie imponibile
- Art. 24 Tributo giornaliero di smaltimento
- Art. 25 Riscossione del tributo
- Art. 26 Minimi riscuotibili
- Art. 27 Sgravio o rimborso del tributo

Art. 28	Funzionario responsabile
Art. 29	Mezzi di controllo
Art. 30	Sanzioni
Art. 31	Contenzioso



TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32	Normativa di rinvio
Art. 33	Norme abrogate
Art. 34	Efficacia del regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Codevilla, del Tributo sui rifiuti di cui all'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2 Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito, in sostituzione della Tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993, il Tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Nelle more dell'adozione di apposito atto deliberativo da parte dell'organo comunale competente in materia in ordine alla tipologia e quantificazione dei rifiuti assimilabili agli urbani, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
3. L'applicazione del tributo sui rifiuti è disciplinata dall'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme ancora operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3 Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in particolare, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabili, nonché alle disposizioni dettate dalla normativa regionale, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio di tali aree.
3. Il tributo è applicato per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

5. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 500 metri lineari, a partire dalla strada servita

6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al periodo di esercizio del servizio.

Articolo 4

Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al competente Ufficio Tributi comunale attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Non appena ricevuta la comunicazione del contribuente, il responsabile dell'Ufficio Tributi deve consegnare copia della segnalazione ricevuta al responsabile del servizio gestione rifiuti, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare all'Ufficio tributi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Articolo 5

Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana. A tal fine, si considerano imponenti tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.^[1]

5. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 6

Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 7

Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

¹ Paragrafo da introdurre da parte dei Comuni che differenziano le tariffe dei diversi locali di un unico compendio in base alla loro effettiva destinazione d'uso (es. abitazione e garage; locali produttivi, uffici e magazzini).

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Articolo 9

Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999.

2. Le tariffe, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche», riportate in calce al presente regolamento quale «Allegato B», per farne parte integrante e sostanziale, sono definite secondo criteri razionali, assicurando tuttavia agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'articolo 14, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

3. In attesa dell'adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, relativi allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

5. Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del Piano Finanziario predisposto dal Gestore del servizio e concordato preventivamente con il Comune, approvato di anno in anno dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Comune, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti $K_a(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $K_b(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $K_c(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $K_d(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

7. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ovvero sulla base dei dati più aggiornati all'atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

8. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

10. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano Finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, sarà comunque tenuto a garantire il regolare svolgimento del servizio da parte del Gestore.

11. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con il gestore dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio ovvero di appositi accantonamenti previsti per l'anno di competenza, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 54, comma 1^{bis} D.Lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

12. Nel caso gli accantonamenti disponibili fossero insufficienti ed il Comune non ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, ovvero ricorrere ad eventuali fondi disponibili nel bilancio comunale, l'eventuale perdita di esercizio verrà ripianata imputandone l'importo nei costi relativi al servizio dell'anno successivo.

13. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, salva l'ipotesi in cui vengano destinati alla costituzione di apposito accantonamento, verranno allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Articolo 10

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($Ka(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Sino a quando non verranno adottati e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicherà il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 0,1% e un massimo del 5%.

Articolo 11

Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Ogni variazione del numero di occupanti, successivamente intervenuta, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di sessanta giorni, mediante apposita denuncia di variazione.
4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
5. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
6. Non vengono considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

7. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;

8. Alle utenze intestate a soggetti non residenti, ovvero nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, fino al momento della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a n.2.

9. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

10. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

Articolo 12

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Tuttavia, fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) allo stesso D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 cod. civ., derivanti da precise e concordanti analogie.

Articolo 13

Tributo ambientale

1. In base alle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 28 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sul tributo sui rifiuti determinato dal presente regolamento, esclusa la maggiorazione sui servizi, si applica altresì il Tributo Ambientale disciplinato dall'articolo 19 D.Lgs. 504/1992.

2. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione del Tributo sui rifiuti ed il relativo gettito dovrà essere riversato all'Amministrazione Provinciale direttamente da parte del Comune ovvero del Gestore del servizio, ove allo stesso sia affidata l'attività di riscossione del tributo.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 14 Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti;
- d) i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) depositi di materiali in disuso;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono impenetrabili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 15 Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie impenetrabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali

non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione percentuale, nei termini sotto indicati:

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE
Autocarrozzerie	35%
Autofficine riparazione veicoli	30%
Autofficine elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnico e di analisi	10%
Lavanderie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e serigrafie	20%
Carpenterie e lavorazioni ferro	40%
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Aziende agricole per i locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	30%

Per eventuali attività non considerate nella tabella si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

4. La detassazione viene accordata a decorrere dal primo bimestre solare successivo alla presentazione della richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

5. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e, nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

6. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.

Articolo 16

Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) i locali e le aree occupati o detenuti da associazioni senza fini di lucro che siano specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale;
- d) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 17

Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tributo sui rifiuti è ridotto nel modo seguente:

- a) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) del 15% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
- c) del 30% per le abitazioni possedute da soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora, per più di sei mesi all'anno, in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato;
- d) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

Articolo 18
Riduzioni tariffarie per minore produzione
e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 50% del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 50% del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 50% del tributo dovuto dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione del tributo, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione del tributo, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Articolo 19
Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e degli artt. 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e 195 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero.

2. Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore

del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto recupero dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al **20%** della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero.

- b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al **50%** della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, a condizione che venga dimostrato il recupero di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il **30%** della produzione ponderale complessiva.

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999. Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto recupero, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti speciali. Allo stesso modo, le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. La riduzione di cui al comma 2, lett. a) e b) è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'articolo 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Articolo 20

Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'articolo 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del **10%** sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico.

2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:

- oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
- i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
- il composte deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio tributi.

5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

6. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla data di presentazione della denuncia. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall'Ente gestore.

Articolo 21

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il tributo dovuto per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33*bis* D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posto a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune, in proporzione al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento e nei termini economici concordati in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e l'importo trasferito a tale titolo dal Ministero della Pubblica Istruzione determina la definizione del rapporto tributario con riferimento alle scuole pubbliche situate nel Comune.

TITOLO V DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO RIMBORSI - SANZIONI - CONTENZIOSO

Articolo 22 Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro sessanta giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro lo stesso termine di sessanta giorni successivi all'intervenuta modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata all'ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

- per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- k) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;

- i) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

10. L'Ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

Articolo 23

Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o del Tributo sui rifiuti, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del Tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del Tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o del Tributo sui rifiuti, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso Tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 37 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

Articolo 24

Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa o per il Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tassa o del Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al concessionario del servizio, ovvero al competente Ufficio comunale, in caso di riscossione diretta.

Articolo 25

Riscossione del tributo

1. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune nelle forme di legge, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto e delle relative addizionali. In deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, per la riscossione del tributo, il Comune può tuttavia avvalersi del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione di Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata indicata nell'avviso di pagamento predisposto dal Comune.
3. Per l'anno 2013 il versamento dell'acconto e saldo TARES verrà stabilito con apposita separata deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 10 del D.L. 08/04/2013 n. 35
4. Il pagamento in acconto di cui al comma precedente da riportare alla TARSU anno 2012 è scomputato ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di T.A.R.E.S. per l'anno

2013, da riscuotersi mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano sempre le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.

5. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze indicate nella richiesta di pagamento.

6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

8. Il Sindaco, su istanza del contribuente tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

Articolo 26

Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno², fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Articolo 27

Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di

² VERIFICARE IL MINIMO PREVISTO DAL COMUNE NEL PROPRIO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, SE ESISTENTE

riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 28

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui rifiuti.

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e procede alla riscossione sia ordinaria che forzata del tributo dovuto e dei relativi accessori.

Articolo 29

Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 30

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto.
- In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Articolo 31 **Contenzioso**

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente.
2. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 32 **Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 33 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 34 **Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2013**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall' art. 10 comma 4-quater lett. b) punto 1) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013^[3], in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

³ Da indicare la norma contenuta nel D.L. 35/2013 che prorogherà al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio. Art. 10 comma 4-quater lett. b) 1) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club